

Convenzione tra l'Azienda Unità Sanitaria di Imola e la Diocesi di Imola per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica, ai sensi dell'Art.1 comma 2 dell'Allegato A) alla L.R. n° 12 del 10 Aprile 1989, nello Stabilimento Ospedaliero di Imola (Ospedale S. Maria della Scaletta) e nell'Ospedale di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Periodo 01/01/2010 - 01/01/2014

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

Tra

l'Azienda U.S.L. di Imola – C.F. e Partita I.V.A. 00705271203 - (di seguito più brevemente indicata Azienda) rappresentata dal _____ nata a _____ () il ___/___/19___ domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda U.S.L. di Imola in Viale Amendola n°2 – 40026 – Imola il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola

e

la Diocesi di Imola - C.F. _____ (di seguito più brevemente indicata Diocesi) nella persona del _____ Mons. _____ residente per la carica ad Imola in _____

Premesso:

- che sussistono presso l'Azienda U.S.L. di Imola le condizioni previste dal 2° comma dell'art.1 dello schema regionale di intesa per l'assistenza religiosa di culto cattolico allegato A) alla Legge Regionale n°12 del 10 Aprile 1989;
- che, in ottemperanza alla suddetta legge regionale, il servizio di assistenza religiosa cattolica presso le strutture di ricovero site nel comune di Imola è stato istituito nel 1990 e regolato tramite specifica convenzione tra l'allora U.S.L. n°23 di Imola e la Diocesi di Imola, atto a tutt'oggi vigente;
- che, alla luce delle nuove e maggiori complessità gestionali sorte, le parti ritengono opportuno ridefinire i rapporti tramite nuovo testo convenzionale confermando comunque i principi normativi ed economici previsti dalla Legge Regionale n°12/1989 ed assicurando il servizio di assistenza religiosa cattolica attualmente in essere;

Si conviene e si stipula quanto segue

Relativamente agli Stabilimenti Ospedalieri di Imola (Ospedale Generale S. Maria della Scaletta – sede di Via Montericco ed Ospedale di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. sede di Montecatone n°37)

Art.1

Organizzazione del Servizio di Assistenza Religiosa

Il Servizio di Assistenza Religiosa presso le strutture di ricovero dell'Azienda site nel Comune di Imola e di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. viene assicurato, in regime di Convenzione, da assistenti religiosi designati dalla Diocesi.

Qualora gli Assistenti Religiosi fossero più di uno, la responsabilità ed il coordinamento del servizio viene affidato ad uno di essi designato dall'Ordinario Diocesano o suo Vicario; l'individuazione del coordinatore dovrà essere comunicata al Direttore del Servizio Infermieristico e Tecnico dell'Azienda e al Direttore Sanitario di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.

Art.2

Oggetto del servizio di Assistenza Religiosa

1. L'Assistente Religioso, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolge in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall'Ordinario Diocesano, le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi, all'esercizio del culto.
2. Per le esigenze di collegamento funzionale del Servizio di Assistenza Religiosa con gli altri servizi dell'Azienda, l'Assistente Religioso opera d'intesa con la Direzione del Servizio Infermieristico e Tecnico dell'Azienda e con il Direttore Sanitario di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. uniformandosi alle indicazioni tecnico - organizzative emanate per il miglior collegamento funzionale fra i vari servizi.
3. Il personale di Assistenza Religiosa può svolgere, con il consenso degli organi competenti della Azienda e di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., tutte le attività previste dalla Legge Regionale n°12/1989 ad oggetto "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità sanitarie locali".
4. Il Servizio di Assistenza Religiosa, per i destinatari di cui all'art.3, è gratuito.

Art.3

Destinatari dell'Assistenza Religiosa

1. Il Servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è assicurato nei confronti dei degenti ricoverati nelle strutture di ricovero dell'Azienda site nel Comune di Imola e di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. nonché dei familiari che li assistono.
2. Il personale dell'Azienda può usufruire del Servizio di Assistenza Religiosa, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

Art.4

Numero degli Assistenti Religiosi

1. Ai fini della quantificazione del contributo economico da riconoscere alla Diocesi, si concorda che il numero degli Assistenti Religiosi, da assegnare per il servizio negli Stabilimenti Ospedalieri di Imola (Ospedale Generale S. Maria della Scaletta sede di Via Montericco e Ospedale di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. sede di Montecatone n°37) nel rispetto dei parametri previsti dall'art.4 dello schema regionale d'intesa - allegato A della L.R. n°12/1989 - e tenuto conto del numero globale dei posti letto, corrisponda a n° 2 unità a tempo pieno.
2. Le parti concordano, al fine di rendere più funzionale il servizio e facilitare la Diocesi, di prescindere dal conferimento di specifici incarichi di Assistente Religioso bensì di utilizzare i religiosi di cui dispone la Diocesi stessa garantendo comunque la loro turnazione articolata senza soluzione di continuità in modo da assicurare nelle ore diurne la presenza o la reperibilità di un assistente religioso e nelle ore notturne la reperibilità.

La presenza effettiva presso le strutture ospedaliere, per ciascun assistente religioso, non dovrà essere inferiore a 4 ore giornaliere; i tempi per garantire la presenza, presso le stesse strutture, durante la reperibilità non potranno essere superiori ad 1 ora.

3. La Diocesi dovrà comunque segnalare con congruo anticipo, al Direttore del Servizio Infermieristico e Tecnico e al Direttore Sanitario di Montecatone Rehabilitation Institute, i nominativi degli assistenti religiosi, i turni mensili di servizio e di reperibilità dei medesimi e parimenti comunicare con tempestività anche le variazioni di turno per assenze impreviste.

Art. 5

Diritti e doveri del personale di assistenza religiosa

1. Per l'esercizio della propria azione pastorale, gli Assistenti Religiosi dipendono unicamente dalla Diocesi che provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti fra gli Assistenti Religiosi in servizio.
2. L'Assistente Religioso può essere coadiuvato continuamente o saltuariamente da altri sacerdoti, diaconi o laici collaboratori senza oneri per l'Azienda.
L'Assistente Religioso coordinatore ne comunica i nominativi alla Direzione del Servizio Infermieristico e Tecnico dell'Azienda e al Direttore Sanitario di Montecatone Rehabilitation Institute.
Tali collaboratori del personale di assistenza religiosa, l'Ordinario Diocesano ed il Suo Vicario, nonché i parroci dei ricoverati hanno accesso ai locali di degenza degli Stabilimenti Ospedalieri di Imola (Ospedale Generale S. Maria della Scaletta – sede di Via Montericco e Montecatone Rehabilitation Institute sede di Montecatone n°37) con le stesse modalità del personale di Assistenza Religiosa e comunque in coerenza con le disposizioni di cui alla citata L.R. n°12/1989 ad oggetto "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità sanitarie locali".
3. Gli Assistenti Religiosi, gli eventuali collaboratori ed i soggetti indicati nel precedente comma 2. devono essere muniti di apposito cartellino individuale di riconoscimento riportanti il cognome, il nome e la qualifica da indossare obbligatoriamente nello svolgimento della loro attività.
4. A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono, in caso di pericolo di vita, impedire al personale di Assistenza Religiosa, ai suoi collaboratori o ai sacerdoti, che garantiscono la reperibilità, di svolgere il proprio ministero. Agli stessi ricoverati dovrà, altresì, essere assicurata la terapia impartita dal personale medico curante.
5. Il personale di assistenza religiosa ha diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) preparati dalle competenti strutture dell'Azienda e di Montecatone Rehabilitation Institute al costo determinato per il restante personale dipendente. Tale costo, qualora determinato per solo uno dei pasti giornalieri, si applica anche agli altri pasti richiesti dal personale di assistenza religiosa.
6. Gli Assistenti Religiosi possono prestare assistenza religiosa anche al di fuori degli orari di accesso ai reparti purché non in contrasto con il regolare svolgimento dell'attività assistenziale.
7. Tutte le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi, all'esercizio del culto e, più in generale, connesse all'espletamento del Servizio di Assistenza Religiosa – oggetto della presente convenzione – non possono essere in contrasto con le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al D. Lgs. n°196/2003 ed eventuali successive disposizioni che potranno subentrare in materia.

I pazienti ricoverati nelle strutture oggetto della presente convenzione potranno chiedere alla Direzione del Servizio Infermieristico e Tecnico dell'Azienda ed alla Direzione Sanitaria di Montecatone Rehabilitation Institute, di comunicare il loro nominativo alla Diocesi, al fine di permettere la conoscenza dello status di degente al proprio Parroco.

Art. 6

Orario di servizio e reperibilità del personale di assistenza religiosa

1. La natura del Servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. Conseguentemente il personale di assistenza religiosa è sempre a disposizione nelle ore notturne per i casi urgenti.
2. In ogni caso di assenza dal servizio, anche di notte, previa comunicazione alla Direzione del Servizio Infermieristico e Tecnico dell'Azienda e al Direttore Sanitario di Montecatone Rehabilitation Institute, l'Assistenza Religiosa può essere assicurata, per i casi urgenti ed in via eccezionale, anche dai collaboratori indicati al punto 2. del precedente *art.5* nella persona designata dall'assistente religioso.
3. Nessun contributo economico è dovuto dall'Azienda per la reperibilità relativa ai casi urgenti di cui al punto 2. del presente articolo.
4. L'Assistente Religioso coordinatore deve comunicare alla Direzione del Servizio Infermieristico e Tecnico dell'Azienda e al Direttore Sanitario di Montecatone Rehabilitation Institute le fasce orarie di presenza giornaliera, gli orari di espletamento delle funzioni religiose ed il recapito telefonico di tutti gli assistenti religiosi per le chiamate urgenti. Ciò ai fini organizzativi interni degli stabilimenti ospedalieri e di puntuale informazione ai degenti, ai loro familiari che li assistono ed ai dipendenti.

Art. 7

Contributo per l'assistenza religiosa

1. L'importo dovuto alla Diocesi di Imola, quale contributo a copertura dei costi sostenuti per l'attività istituzionale svolta dagli Assistenti Religiosi assegnati agli Stabilimenti Ospedalieri dell'Azienda con sede ad Imola e di Montecatone Rehabilitation Institute, viene fissato in complessivi € 70.000,00 annui o frazione mensile in relazione alla decorrenza della presente convenzione.

Tale contributo, determinato con riferimento ai parametri previsti dalla Legge regionale n°12/1989 e come specificato nel precedente *art. 4 comma 1.* sarà soggetto ad aumento annuale con applicazione del 100% dell'indice I.S.T.A.T. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a partire dalla data di decorrenza del presente testo convenzionale.

2. La quota del 25% dell'ammontare complessivo di cui al punto 1. - anche rideterminato con l'applicazione a cadenza annuale dell'indice I.S.T.A.T. - è corrisposta a fronte del Servizio di Assistenza Religiosa espletato nell'Ospedale di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A..
3. Il rimborso di tale quota sarà richiesto dall'Azienda direttamente alla Direzione di Montecatone Rehabilitation Institute senza nessun ulteriore adempimento da parte della Diocesi.
Qualora la Direzione di Montecatone Rehabilitation Institute ritenga di garantire l'assistenza religiosa nella propria struttura con autonomo accordo, il contributo per il servizio di assistenza religiosa ai degenti dello Stabilimento Ospedaliero dell'Azienda con sede ad Imola - fissato al comma 1. del presente articolo - sarà conseguentemente decurtato nella misura del 25%.

Art. 8

Modalità di pagamento

L'Azienda accrediterà mensilmente alla Diocesi un importo pari ad 1/12 del contributo annuale di cui all'*art.7.*

L'accredito mensile avverrà sul c.c. bancario che la Diocesi comunicherà all'Azienda previa attestazione, da parte dell'Ordinario Diocesano o suo Vicario, di regolare esecuzione del Servizio di Assistenza Religiosa svolto.

Art.9

Obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi della Diocesi per l'attività svolta dagli Assistenti Religiosi

La Diocesi, alla quale viene accreditato direttamente l'intero ammontare del contributo per il Servizio di Assistenza Religiosa, si assume l'obbligo di curare tutti gli eventuali aspetti fiscali, contributivi ed assicurativi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività da parte degli Assistenti Religiosi nonché di assolvere i connessi obblighi previsti dalle vigenti norme.

Art 10

Locali e attrezzature del servizio di assistenza religiosa

1. Agli Assistenti Religiosi è garantito, all'interno dell' Ospedale Generale S. Maria della Scaletta con sede in Via Montericco ad Imola e all'interno dello Stabilimento Ospedaliero di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. sede di Montecatone n°37 l'uso della cappella e di un ufficio con relativi arredi, attrezzature, accessori.

Nonostante la struttura denominata Ospedale Vecchio di Imola – in Viale Amendola n°8 - non risulti più luogo di degenza ospedaliera e pertanto estranea agli obblighi di cui alla L.R. n°12/1989, la Diocesi potrà a propria discrezione, tramite gli Assistenti Religiosi di cui all'**art.4**, garantire funzioni religiose nella Cappella dell'Ospedale Vecchio di Imola.

Gli orari di apertura della Cappella per esercitare il culto dovranno comunque essere concordati tra gli Uffici preposti dell'Azienda e l'Assistente Religioso coordinatore al fine di favorire da un lato l'esercizio del culto, dall'altro facilitare la gestione, la custodia ed il controllo degli ambienti dell'Azienda.

2. L'Azienda dovrà inoltre mettere a disposizione dell'assistente religioso – qualora per l'organizzazione del servizio la Diocesi lo ritenga necessario – un alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunicante con le strutture di ricovero, oppure in sede limitrofa, adeguatamente arredato.

L'Azienda, in deroga a quanto espressamente previsto dalla L.R. n°12/1989, rinuncia fin d'ora a richiedere il rimborso del canone di locazione e delle utenze per l'alloggio qualora lo stesso risulti interno allo Stabilimento Ospedaliero; qualora il locale risulti al di fuori della struttura ospedaliera l'Azienda richiederà il rimborso del canone di locazione, delle utenze, delle spese condominiali e degli eventuali oneri accessori.

3. Con successive intese fra l'Azienda e l'Ordinario Diocesano o suo Vicario, verranno altresì disciplinate le modalità d'uso di sacrestie relative ai servizi mortuari, nonché di una sala per riunioni, anche in uso non esclusivo, con relative attrezzature.
4. Le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie (escluse quelle dell'alloggio se esterno alla struttura) nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell'Azienda e di Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., fermo restando comunque che l'assistente religioso è consegnatario e responsabile dei beni mobili ed immobili destinati, o comunque necessari, per l'assolvimento del servizio oggetto della presente intesa.

Art. 11

Controversie

1. La ricerca di una soluzione di reciproco gradimento delle parti contraenti, in caso di eventuali controversie relative all'interpretazione e applicazione della presente convenzione, è demandata all'apposita commissione regionale costituita ai sensi dell'art. 9 dello "Schema di intesa

regionale" allegato A) alla Legge regionale n°12/1989 avente sede presso la Giunta della Regione Emilia-Romagna.

2. L'Azienda e la Diocesi si impegnano ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni della Commissione anzidetta.

Art.12

Assicurazioni per la responsabilità civile e per infortuni

1. L'Azienda garantisce di aver in atto idonea assicurazione che copre la responsabilità civile derivante dalle prestazioni professionali effettuate, anche in regime di convenzione, da personale non dipendente a cui le prestazioni del presente atto sono riconducibili.
2. La Diocesi provvede alla copertura assicurativa degli assistenti religiosi per gli infortuni correlati allo svolgimento dell'attività convenzionata.

Art. 13

Responsabilità per l'uso del mezzo di trasporto

1. Qualora l'Assistente Religioso usi un mezzo di trasporto per recarsi presso la sede di espletamento della propria attività (andata e ritorno) l'Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo.

La sottoscrizione della presente convenzione è valutata come dichiarazione di esonero di responsabilità dell'Azienda.

Art.14

Durata

1. La presente convenzione ha durata di 5 anni, entra in vigore dal 01/01/2010 fino al 31/12/2014. Potrà essere prorogata, alle medesime condizioni, per uguale periodo finché non intervenga richiesta di disdetta da una delle parti. L'eventuale disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. all'altra parte con preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza quinquennale.
2. La presente convenzione potrà essere modificata, previo accordo tra le parti, qualora subentrino modifiche alla L.R. n°12/1989 ad oggetto "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità sanitarie locali" o altre disposizioni di legge non compatibili con i contenuti della convenzione stessa.
3. La presente convenzione subentra e sostituisce ad ogni effetto quella precedentemente sottoscritta che cessa pertanto la sua efficacia a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2009.

Art.15

Bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n°642 del 26.10.1972 e successive modificazioni e integrazioni e sarà registrata solo in caso d'uso con onere a carico di chi vi ricorre ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. n°131 del 26.04.1986.

Per l'Azienda U.S.L. di Imola
Il Direttore Generale

Per la Diocesi di Imola
L'Ordinario Diocesano